



COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/64/URB

N. 579 Registro Generale

Data 17 marzo 2022

OGGETTO :

RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PROPOSTO DALLA ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO l'articolo 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D.Lgs 267/2000 - Nota di aggiornamento";

VISTA Deliberazione Consiglio Comunale. n. 12 del 12/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione Bilancio Previsione 2021/2023";

VISTA Deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 17/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023";

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, previa intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, con il quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1° del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, al comma 3-bis dell'art. 106, si prevede il differimento del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali e dei suoi allegati al 31 marzo 2022;

DATO ATTO che il Comune di Vado Ligure non ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 entro il 31/12/2021 e che, pertanto, in presenza del differimento dei termini sopra citati, trova applicazione il disposto di cui all'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e del punto 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, in forza del quale nella circostanza di specie, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine del differimento sopra menzionato, applicandosi nel caso la modalità di gestione di cui al comma 1° e 3° del medesimo articolo ed intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

VISTO l'atto sindacale n. 17 del 20/12/2021 di nomina per l'anno 2022 in qualità di Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D);

VISTA la determinazione n. Reg. Gen. 1624 del 15/07/2021, con la quale tra l'altro:

- è stato conferito all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103) l'incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla Onlus

ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S. contro il Comune di Bergeggi e nei confronti della Società Teicos Costruzioni S.R.L., per l'annullamento, previa sospensione, dell'autorizzazione paesaggistica prot. 7423 del 7 aprile 2021 del Comune di Bergeggi, rilasciata dal Comune di Vado Ligure in ragione della Convenzione tra il Comune di Vado Ligure ed il Comune di Bergeggi regolante i rapporti per la costituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio e l'esercizio in forma associata delle Funzioni amministrative in materia paesaggistica firmata in data 07/01/2015, rinnovata in data 16/01/2020, avente ad oggetto *"autorizzazione, ai soli fini ed effetti del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, comma 2 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 per lavori di costruzione di quattro case unifamiliari di due piani fuori terra in aderenza tra di loro, dotate di un accesso comune, costituito da scala e ascensore dalla via Privata dei Prodani in BERGEGGI, N.C.T. foglio 8, mappale 1733"*, nonché per l'annullamento, previa sospensione, della valutazione di incidenza prot. 2951 del 12.04.2021 del Comune di Bergeggi, dell'autorizzazione idrogeologica n. 51 del 20.10.2020 del Comune di Quiliano, nonché per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, nessuno escluso, anche non cognito, tra i quali il Verbale della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Vado Ligure;

- è stata impegnata a favore del suddetto Avvocato la spesa complessiva di Euro 1.896,86, di cui Euro 1.300,00 per onorario, Euro 195,00 per spese generali al 15%, Euro 59,80 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 342,06 per I.V.A. al 22%, imputandola al Capitolo 775/20 ad oggetto *"Incarichi di patrocinio legale"* (Mis. 08 - Progr. 01 - Tit. 1 - Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.11.006) del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità (esigibilità 2021) - codice CIG: Z58327B439 (I.P. 2021/1580);

CONSIDERATO che l'avv. Paolo Gaggero ha predisposto la relativa memoria difensiva e l'ha depositata al T.A.R. della Liguria;

VISTA la sentenza n. 00156/2022, con la quale il T.A.R. per la Liguria (Sezione Seconda) ha accolto in parte il ricorso in oggetto e, per l'effetto, ha annullato gli atti con cui è stata assentita l'autorizzazione paesistica impugnata (spese compensate);

VISTA la parcella n. 65/2022 del 15/03/2022, emessa dallo Studio Legale Quaglia Gaggero di Genova (P.I. 03693360103) a titolo di saldo relativo a quanto in oggetto, che riporta un totale complessivo di Euro 1.896,86, di cui Euro 1.495,00 per onorario e spese generali, Euro 59,80 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 342,06 per I.V.A. al 22%;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della parcella sopra indicata;

VISTI:

- il Durc richiesto on line in data 28/12/2021 (valido fino al 27/04/2022), da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 19/01/2022;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di liquidare, per le motivazioni meglio espresse in parte motiva, a favore dell'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero di Genova (P.I. 03693360103), la somma complessiva di Euro 1.896,86, di cui Euro 1.495,00 per onorario e spese generali, Euro 59,80 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 342,06 per I.V.A. al 22%, a fronte della parcella n. 65/2022 del 15/03/2022 emessa a titolo di saldo relativo a quanto in oggetto;
2. di dare atto che la suddetta somma di Euro 1.896,86 trova imputazione al capitolo 775/20 ad oggetto "*Incarichi di patrocinio legale*" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.11.006) dei residui passivi al 31/12/2021 - codice CIG: Z58327B439 (I.P. 2021/1580);
3. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 smi e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (DCC n. del 5 del 26/02/2013);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore:
 - per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, c. 4, del D.Lgs. 267/2000;
 - per l'emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 185 D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 17 marzo 2022

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa